



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE,
LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IX - Politiche Europee ed Internazionali, Cooperazione Amministrativa Europea
e Riconoscimento Titoli Professionali

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, riguardante il Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO in particolare, l’art. 49 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplina le procedure di riconoscimento dei titoli

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. 06 47055486– fax + fax +39 06 47055338
e-mail roberto.tato@mise.gov.it
stefania.sindici@mise.gov.it
dgmccvnt.div09@pec.mise.gov.it
www.mise.gov.it

professionali abilitanti per l'esercizio di una professione, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea, come richiamato dall'art. 60, comma 3, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

VISTA la domanda del Sig. GANDRABUR IGORI, cittadino della Romania, rivolta al riconoscimento del titolo denominato "**CERTIFICAT** rilasciato in data 08 giugno 2017, dal Centro di formazione tachigrafo e limitatori di velocità - Tachonan service s.r.l. Oradea, per l'esercizio in Italia dell'attività di AUTORIPARAZIONE - Legge 5 febbraio 1992, lett. a -meccatronica (comprende meccanica-motoristica, elettrauto),;

CONSIDERATO che nel suddetto Certificato di qualifica professionale si rileva che il richiedente -dipendente della Tahograf srl di Chisinau - Repubblica di Moldavia, ha frequentato nel periodo dal 25 al 27 novembre 2015 il corso di formazione per il servizio di tachigrafo digitale che lo ha autorizzato a eseguire installazioni, attivazioni, calibrazioni e controlli dei tachigrafi digitali; utilizzando il computer di test CTC II; scaricare e archiviare dati da tachigrafi digitali, ad installare la macchina DLK Pro Tis Compact (EE) secondo le istruzioni VDO Continental Automotive Trading.;

CONSIDERATO altresì che per la soprannominata attività il richiedente ha ottenuto il *richiedente ha ottenuto il "Certificato di competenza professionale di manager per i lavori di montaggio, riparazione e/o controllo dei tachigrafi e/o dei limitatori di velocità,"*, n. di registrazione 005843, rilasciato dall'Agenzia nazionale di trasporto della Repubblica di Moldova in data 10 agosto 2017, con validità fino al 09 agosto 2020, **non corrispondente all'attività che vuole esercitare in Italia;**

CONSIDERATO che il richiedente è in possesso del titolo di studio denominato *DIPLOMA DE STUDII SUPERIOARE UNIVERSITARE DE LICENTA* indirizzo di formazione *GIURISPRUDENZA, specialità DIRITTO ECONOMICO QUALIFICA AVVOCATO -ECONOMISTA*, rilasciato dal Ministero dell'Istruzione di Moldova nell'anno 2002;

CONSIDERATO pertanto che i sopracitati titoli di qualifica e studio non sono attinenti ad una formazione regolamentata per esercitare l'attività di autoriparatore sezione meccatronica in quanto

le competenze sono riferite esclusivamente all'installazione di tachigrafi digitali, e alla professione di AVVOCATO -ECONOMISTA, e non alla meccatronica che richiede competenze specifiche, riferite alla meccanica, ai circuiti e componenti elettrici ed elettronici dell'auto e non soltanto all'installazione di tachigrafi digitali;

CONSIDERATO che l'interessato non documenta in modo idoneo, con certificati di fonte pubblica, esperienza lavorativa nel settore della meccatronica;

CONSIDERATO pertanto che il richiedente non ha certificato una formazione regolamentata o un Attestato di competenza, per corsi specifici per il dominio di autoriparazione per l'attività di meccatronica (comprende meccanica-motoristica, elettrauto), rilasciati da un'Autorità competente moldava, e non ha documentato adeguatamente esperienza professionale maturata in Moldavia presso imprese abilitate alla soprannominata attività di autoriparazione, ai sensi degli articoli 18/21 e 28 del D.lgs 206/2007 in premessa;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico con nota prot. n. 0100088 1 del 06 maggio 2019, ha comunicato al richiedente, a norma degli artt. 2 comma 1 e 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, per le succitate motivazioni;

VERIFICATO che il richiedente, non si è avvalso della facoltà di controdeduzione prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241;

TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta tramite bonifico bancario presso l'istituto Bancario Credem, Credito Emiliano S.P.A., in data 29 aprile 2019

DECRETA

Art. 1

1. La domanda di riconoscimento della qualifica professionale di cui in premessa, per lo svolgimento in Italia dell'attività di AUTORIPARAZIONE – Legge 5 febbraio 1992, lett. a - meccatronica (comprende meccanica-motoristica, elettrauto), presentata dal sig. GANDRABUR Igor, cittadino della Romania, nato nella loc. Orchei – Moldavia,

in data 18 luglio 1973, è respinta in quanto non sussistono i requisiti tecnico-professionali minimi.

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.
3. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla pubblicazione di cui il comma 2.

Roma, 16 maggio 2019

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Mario Fiorentino)